



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

ORDINANZA N° 56 DEL 26-11-2012:

Oggetto: Stadio Comunale di Monterosso Almo.- Divieto, temporaneo ed eccezionale, di accesso al pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni sportive (art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267)

Il Sindaco

Visto l'art. 54, comma 1 del Decreto Legislativo, n° 267/2000, il quale prevede l'emissione, da parte del Sindaco, di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Vista l'Ordinanza sindacale n° 89, del 20/12/2011 con la quale è stata imposta la chiusura al pubblico della struttura sportiva di contrada Staziune (campo sportivo) perché carente in materia di sicurezza ed igiene pubblica;

Vista la nota del Presidente della società "U.S.D. Monterosso Almo", acquisita al prot. n° 10553 del 20/11/2012, con la quale, nel comunicare che sono stati rimossi i vincoli ostativi di sicurezza e di carattere igienico sanitario che impedivano l'utilizzo della struttura sportiva sopracitata si chiede, in coincidenza con l'inizio della stagione sportiva 2012/2013, l'uso del campo sportivo comunale per partecipare al campionato di calcio dilettantistico di 3° categoria;

Ritenuto di doversi pienamente confermare alle norme contenute nell'Art. 20, del D.M. 18/03/1996 relativo a "Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori";

Preso atto che lo stadio comunale è conforme anche ai regolamenti del C.O.N.I. e di eventuali altre Federazioni Sportive nazionali e internazionali;

Considerato che ogni ulteriore causa di rischio per la sicurezza dell'utenza è stata rimossa e che l'Amministrazione Comunale non si trova, allo stato attuale, nelle condizioni di provvedere, tramite uno specifico progetto, all'adeguamento degli spazi da destinare al pubblico;

Ravvisata la necessità di permettere l'utilizzo della struttura per lo svolgimento della normale attività alle associazioni sportive ed in particolare di garantire, alla locale società di calcio, la regolare partecipazione al campionato;

Considerato che, in atto, l'unica soluzione per permettere l'utilizzo della struttura sportiva, in modo da non penalizzare le attività sportive che in essa sono svolte da tanti giovani monterossani, è quella di non autorizzare lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la presenza di pubblico all'interno dello stadio comunale;

Tenuto conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Visto il D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 50 e 54, del Decreto Legislativo n° 267/2000,

Vista la L. n° 142/1990,

Visto lo Statuto Comunale;

Dispone

di vietare così, conca. in effetti vietati per i motivi indicati in narrativa, l'accesso al pubblico all'interno dello stadio comunale durante lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione sportiva, spettacolo o allenamento;

Copia della presente sarà notificata alle associazioni sportive interessate e trasmessa, per il seguito di competenza, agli Organi di vigilanza e controllo.

Dalla Residenza Municipale, li 21 Novembre 2012

Il Sindaco
Dott. Paolo Busecchi

